

G. Bolli



A.M.S.C.I.
AUTO MODEL SPORT CLUB ITALIANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, 19 dicembre 2012, alle 8.00 presso la sede dell'associazione in Via F.lli Cervi 15 a Spino D'Adda (CR), si riunisce il Consiglio Direttivo dell'associazione sportiva dilettantistica A.M.S.C.I. convocata dal Presidente nei termini previsti dallo statuto per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto, delibera ai sensi dell'art. 51 dello statuto;
- 2) Nomina commissario straordinario, attribuzioni poteri e deleghe;
- 3) Trasferimento sede sociale in Castelleone (CR) Galleria Sorini 6;

Assume la presidenza a norma di statuto il sig. Gildo Mondani, il quale constata che sono presenti i signori:

Alberto Adreani

Donato Magnoni

Gianni Mattea

Roberto Cairo

Daniele Neri

Alessandro Pafundi

Teodoro Spagnolo

Assente il rappresentante A.C.I.

Il Presidente visto l'art. 11 dello statuto ed accertata la presenza dei membri che rappresentano la maggioranza del consiglio in carica, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama il sig. Roberto Cairo a fungere da segretario il quale accetta ed assume l'incarico.

1) Si passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il sig. Gianni Mattea per comunicare al consiglio direttivo che in considerazione delle recenti vicende associative si rende necessario adottare un nuovo statuto per adeguarlo alle nuove esigenze dell'associazione adottando una struttura molto più semplice e flessibile in linea con le nuove disposizioni normative generali.

Terminata la discussione, dopo aver attentamente letto ed approfondito ogni singolo articolo, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto,

delibera

di approvare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, il nuovo statuto nel testo che si allega al presente verbale ed in particolare l'Art. 42 "Disposizioni Transitorie" nel testo che segue: *"Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.*

Al fine di consentire la corretta applicazione delle previsioni del presente statuto e la continuazione dell'attività dell'associazione sono attribuite ad un Commissario Straordinario nominato dal Presidente entro il 31/12/2012, in via transitoria e straordinaria, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, ivi compreso il potere di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo e degli altri organi sociali, nonché l'ammontare, i termini e le modalità di versamento della quote sociali anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del presente statuto.

Il Commissario Straordinario rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca.

La rappresentanza della associazione è affidata al Presidente il quale potrà revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento il Commissario Straordinario. Il Presidente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Sono soci dell'associazione anche successivamente al 31 dicembre 2012 tutti i soci iscritti nel libro soci entro il 31 dicembre 2012 in regola con le disposizioni previste dal presente statuto e con il versamento delle quote sociali annuali."

2) Si passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che stante l'approvazione del nuovo statuto ed allo scopo di consentire la continuità dell'attività associativa si provvede alla nomina di un Commissario Straordinario con i poteri previsti dal nuovo Statuto appena approvato.

Terminata la discussione, il Consiglio Direttivo,

delibera

di approvare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, la nomina del nuovo Commissario Straordinario effettuata dal Presidente nella persona del sig. Gianni Mattea, ratificando l'operato del Presidente, affidandogli tutti i poteri previsti dal nuovo statuto.

3) Si passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.


Il Presidente prende la parola comunicando al Consiglio Direttivo che si rende opportuno trasferire la sede sociale in Castelleone (CR) Galleria Sorini 6, presso lo studio del dott. Federico Marchesi.

Terminata la discussione, il Consiglio Direttivo,
delibera

di approvare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, il trasferimento della sede sociale in Castelleone (CR) Galleria Sorini 6, dando mandato al Presidente per tutti gli adempimenti di legge.

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle 9.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mondani', written over a horizontal line.

Il Segretario


A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

AGENZIA ENERGETICA
LE CREATIVE...
ATTIVITÀ...

20.12.2012
00492

SERIE 3

e 168,00 centesimi/db/00



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO PREFOSTO
Grazia A. Gigori

A.M.S.C.I.
AUTO MODEL SPORT CLUB ITALIANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Affiliato all'Automobile Club d'Italia

Membro:

World Organization for Model Car Racing – WMCA
International Federation of Model Auto Racers – IFMAR
Federation Europ. Modélisme Automobile – FEMA
Europ. Feder. Radiogesteurter Automodelle – EFRA

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

AGENZIA ENTRATE
DP CREMONA - PT SORIANA
ATTO REGISTRATO
il 20.12.2012
al N° 1492
SERIE 3

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita in Milano il 7 luglio 1950, presso il Notaio dott. Giancarlo Cesaris L'Associazione, senza fine di lucro, "AUTO MODEL SPORT CLUB ITALIANO – A.M.S.C.I.", a norma dell'art 18 della Costituzione Italiana e degli artt.36-37-38 del Codice Civile, successivamente denominata, con delibera del Consiglio Direttivo del 27 Novembre 2005, "Associazione Sportiva Dilettantistica AUTO MODEL SPORT CLUB ITALIANO – A.M.S.C.I.".

Articolo 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Galleria Sorini n. 6 - 26012 - Castelleone (CR) e potrà istituire sedi secondarie.

Articolo 4 – Principi e Scopi Generali

€ 14.62
TELEGRA... MALE
R. PUNZ...
Grazie

L'Associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, è apolitica ed aconfessionale, ha per scopo fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, in particolare:

a) promuovere, sviluppare e divulgare in Italia ogni attività sportiva tecnica e culturale inerente ai modelli di automobile;

b) patrocinare l'organizzazione di manifestazioni automodellistiche regionali, nazionali ed internazionali, concorsi e mostre;

c) favorire la partecipazione dei suoi associati alle riunioni e competizioni automodellistiche sia in Italia che all'estero;

d) sviluppare e diffondere tutte le attività sportive connesse alla disciplina dell'automodellismo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'automodellismo, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientaliste, educative e di prevenzione sanitaria.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.

Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera

Acceduto

accessoria e non prevalente rispetto a quella principale.

Articolo 5 – Affiliazioni nazionali ed internazionali

L'A.M.S.C.I. Svolge la sua attività sotto gli auspici dell'Automobile Club d'Italia, al quale è affiliato.

L'Associazione aderisce alle seguenti associazioni internazionali:

World Organization for Model Car Racing; WMCA; International Federation of Model Auto Racers IFMAR; Federation Europ. Modélisme Automobile – FEMA; Europ. Feder. Radiogesteurter Automodelle – EFRA;

L'Associazione si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e politiche.

Articolo 6 – Caratteristiche dell'Associazione

a) E' un istituto unitario ed autonomo; amministrativamente indipendente; diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.

b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti.

d) Come i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di funzione dei familiari e dei soci.

e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono



essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

TITOLO II SOCI

Articolo 7 – Ammissione dei Soci

Possono essere soci tutti i cittadini italiani, e i cittadini stranieri residenti in Italia, che condividano le finalità dell'associazione.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto, previo versamento della quota associativa.

L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.

I soci sono distinti in ragione delle seguenti specialità agonistiche: "Partecipanti alla Velocità al pilone"; "Partecipanti elettrico"; "Partecipanti buggy"; "Partecipanti granturismo"; "Partecipanti pista".

Articolo 8 – Eleggibilità dei Soci

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Articolo 9 – Attestati e onorificenze

Ai soci che si sono distinti in ragione della loro benemeranza, dei risultati sportivi conseguiti o del loro contributo all'attività dell'associazione possono essere attribuite i seguenti attestati di stime

Luca...

e/o onorificenze, e potranno essere esentati dal pagamento della quota sociale annuale:

- Presidente Onorario;
- Socio Benemerito;
- Socio Sostenitore;

PRESIDENTE ONORARIO, sono coloro i quali hanno ricoperto la carica di Presidente dell'associazione e si sono distinti per aver dato un notevole contributo alla crescita dell'associazione. Sono nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo

I soci BENEMERITI sono coloro che, per opere, donazioni o cariche rivestite per conto dell'Associazione, od i risultati sportivi ottenuti hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati Benemeriti dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci SOSTENITORI sono coloro che versano liberamente contributi aggiuntivi in favore della Associazione, o coloro che nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, collaborano attivamente alla vita associativa.

Articolo 10 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono obbligati alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, ed hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire.

I soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Articolo 11 – Cessazione dei soci

I soci possono cessare di far parte dell'associazione per dimissioni, decadenza, espulsione o radiazione. Il mancato versamento della quota annuale nei termini e nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo comporta la decadenza automatica da socio dell'associazione.

I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

La cessazione da socio comporta anche l'automatica decadenza dalla carica assunta.



TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articoli 12 – Gli Organi

Gli Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Commissario Straordinario (se nominato);
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articoli 13 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottoponga alla loro approvazione. Le decisioni sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In particolare L'Assemblea dei soci:

- approva il rendiconto annuale dell'associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri;
- approva le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, la messa in liquidazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori.

Articoli 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si tiene almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto

annuale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, il predetto termine potrà essere ampliato fino a 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata a tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 15 – Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso spedito ai soci al domicilio risultante dal libro soci, alternativamente tramite: posta ordinaria, telegramma, fax, e-mail o tramite pubblicazione dell'avviso sul sito dell'associazione, almeno trenta giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax o posta elettronica entro il decimo giorno antecedente la data dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non raggiunga il quorum necessario per poter validamente deliberare.

Articolo 16 – Diritto di intervento – Rappresentanza in assemblea –Audio / Videoconferenza

Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, in regola con il versamento della quota sociale e che non sia sottoposti a provvedimento di sospensione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta che deve essere depositata in assemblea.



Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti. È ammessa una sola delega per ogni socio partecipante all'assemblea, non è ammessa la subdelega.

L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 - Presidente dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento o assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dai soci intervenuti, a meno che per disposizione di legge o per volontà del Presidente dell'Assemblea il verbale non debba essere redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea, al fine di constatare la regolare costituzione di quest'ultima, è tenuto ad accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolamentare lo svolgimento dell'Assemblea nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

Luca...

Articolo 18- Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione col voto favorevole di oltre la metà dei soci presenti.

Per le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) e del Collegio dei Probiviri (se nominato) valgono le seguenti regole:

1- Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede dell'associazione almeno 60 giorni prima dell'assemblea.

2- Le liste devono indicare un numero di candidati pari a quello da eleggere per ciascun organo associativo.

3- Ogni lista deve essere sottoscritta oltre che dai candidati da almeno altri venti soci.

4- Tutti i candidati devono essere soci e possedere i requisiti previsti per l'eleggibilità a pena di esclusione della lista.

Articolo 19- Voto per corrispondenza

E' consentito il voto per corrispondenza, sia ordinaria che elettronica, su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. Tali voti devono pervenire al Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea e sono computati nel calcolo del quorum deliberativo sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 20 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze dei soci, disponibile per la consultazione presso la sede sociale.



TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO

Articolo 21 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci, di cui almeno due scelti tra i partecipanti alla specialità "Velocità al Pilone".

Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dall'ufficio chi produce o importa prodotti relativi all'attività dell'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 22 - Durata e sostituzione

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni.

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione del Consiglio Direttivo, purché la maggioranza dei consiglieri sia sempre costituita da membri espressi dall'Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio Direttivo. In tal caso, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Presidente – Consiglieri delegati – Responsabili di specialità

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice

Meredini

Presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni relative ad alcune proprie funzioni ad un Consigliere delegato determinandone limiti e poteri. Il Consiglio Direttivo potrà quindi nominare: un tesoriere; un segretario ed un responsabile per una particolare specialità sportiva, determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro o tecniche, da esso nominate.

Articolo 24 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei consiglieri. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, il luogo della riunione, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante posta ordinaria, elettronica, o altro mezzo legalmente equivalente, spedita al domicilio di ciascun consigliere almeno venti giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con posta elettronica o sms o fax entro il decimo giorno antecedente la data dell'adunanza.

Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti i consiglieri fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 25 - Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo



Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 26 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione e di quelli di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare:

- determina le quote sociali annuali che potranno essere differenziate anche in ragione delle diverse specialità agonistiche di appartenenza, nonché tutte le altre quote di partecipazione ad eventi, manifestazione e competizioni organizzate dall'associazione sia a livello regionale, nazionale ed internazionale, nonché tutte le decisioni in merito alle entrate dell'associazione;
- predispone il rendiconto annuale;
- predispone ed approva i regolamenti tecnici;
- mantiene e coordina i rapporti con le federazioni internazionali di categoria;
- è investito di tutti i poteri per giudicare ed applicare i regolamenti di disciplina assolvendo tale compito in proprio o delegando l'incarico ad un'apposita commissione disciplinare;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci.

Articolo 27 – Gratuità delle cariche

Tutti le cariche sociali sono gratuite. Alle cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 28 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente.

Luca...

Al Consiglio Direttivo spetta il potere di delegare l'uso della firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più Consiglieri, sia disgiuntamente che congiuntamente, o ad uno o più Procuratori, sia disgiuntamente che congiuntamente.

Articolo 29 – Commissario Straordinario

Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedessero, il Presidente a suo insindacabile giudizio può nominare un Commissario Straordinario scelto tra i soci, il quale si sostituisce al Consiglio Direttivo in via transitoria e straordinaria, con l'attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Commissario Straordinario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca.

Il Presidente può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento il Commissario Straordinario.

Il Presidente rimane in carica sino alla nomina del nuovo nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29 – Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere istituito o soppresso dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 100 soci ed è nominato dall'assemblea dei soci con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 soci.

Non può essere nominato revisore e se nominato decade dall'ufficio chi produce o importa prodotti relativi all'attività dell'associazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 30 - Poteri del Collegio dei revisori dei conti.



Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del rendiconto annuale all'Assemblea.

Articolo 31 - Durata e sostituzione

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per 5 anni.

Il revisore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente.

La cessazione del Collegio dei Revisori dei Conti per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più revisori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza dei revisori sia sempre costituita da membri espressi dall'Assemblea. I revisori così nominati restano in carica sino a scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora venga meno la maggioranza dei revisori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Collegio. In tal caso, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Collegio.

TITOLO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 32 – Composizione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri può essere istituito o soppresso dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 100 soci ed è nominato dall'assemblea dei soci con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci.

Non può essere nominato membro del Collegio dei Probiviri e se nominato decade

Londoni

dall'ufficio chi produce o importa prodotti relativi all'attività dell'associazione.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 33 - Poteri del Collegio Probi Viri.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci. Il Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione.

Articolo 34 - Durata e sostituzione

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per 5 anni.

Il membri del Collegio dei Probiviri che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente.

La cessazione del Collegio dei Probiviri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Collegio dei Probiviri i, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza dei revisori sia sempre costituita da membri espressi dall'Assemblea. I membri del Collegio dei Probiviri così nominati restano in carica sino a scadenza del Collegio.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Collegio dei Probiviri nominati dall'Assemblea, decade l'intero Collegio. In tal caso, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Collegio.

TITOLO VIII

ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE -



Articolo 35 - Esercizio sociale - Redazione del Rendiconto Annuale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto economico finanziario annuale dell'associazione è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 – Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi e dalle elargizioni dei soci, di terzi o di enti pubblici o privati;
- c) da corrispettivi specifici versati da soci o da partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo, o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, a norma del art. 5 D. Lgs. 460 del 04/12/1997;
- d) da corrispettivi per la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente ai soci, a norma del art. 5 D. Lgs. 460 del 04/12/1997;
- e) da introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive ed eventuali sottoscrizioni;
- f) da sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie;
- g) da attività di merchandising;
- h) da ogni altra entrata anche di natura commerciale che concorra ad incrementare il fondo sociale;
- i) da donazioni, lasciti e successioni.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- b) dal materiale, dagli attrezzi sportivi e dagli indumenti;
- c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione stessa;
- d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati al Fondo Riserva;
- e) da donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 37 – Quote sociali

Luca...

Le quote sociali sono intransmissibili e non sono rivalutabili. Ogni socio dovrà versare annualmente, a pena di decadenza, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini e nei modi da esso indicati.

Articolo 38 - Divieto di distribuzione di utili

Fermo restando che l'associazione non ha scopo di lucro e non si propone finalità commerciali, le eventuali eccedenze attive di gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti all'Assemblea.

Gli adeguamenti previsti dalla normativa civile, fiscale o previste dall'Ente di affiliazione potranno essere apportati con delibera del Consiglio Direttivo, salvo la successiva ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 40 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto



ad associazione/i sportiva/e o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta per legge.

La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

Articolo 41 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto da questo statuto l'associazione si rifa alle norme di legge in materia.

Articolo 42 - Disposizioni Transitorie

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Al fine di consentire la corretta applicazione delle previsioni del presente statuto e la continuazione dell'attività dell'associazione sono attribuite ad un Commissario Straordinario nominato dal Presidente entro il 31/12/2012, in via transitoria e straordinaria, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso, ivi compreso il potere di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo e degli altri organi sociali, nonché l'ammontare, i termini e le modalità di versamento della quote sociali anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del presente statuto.

Il Commissario Straordinario rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo salvo dimissioni o revoca.

La rappresentanza della associazione è affidata al Presidente il quale potrà revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento il Commissario Straordinario. Il Presidente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Sono soci dell'associazione anche successivamente al 31 dicembre 2012 tutti i soci iscritti nel libro soci entro il 31 dicembre 2012 in regola con le disposizioni previste dal presente statuto e con il versamento delle quote sociali annuali.

Spino D'adda (CR), 19 dicembre 2012.

